



**Coordinamento Italiano dei Servizi  
contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia**

**CISMAI**

Al Presidente della Commissione Giustizia  
On. Ostellari Andrea

**Considerazioni in merito ai disegni di Legge in materia di “affido condiviso”.**

Onorevoli Senatori, a nome di tutta l'associazione volevo ringraziare per questa opportunità.

**Premessa**

Il Cismai è una realtà unica nel nostro paese per le sue caratteristiche di interdisciplinarietà e di riflessione teorica a partire dalla pratica maturata da chi lavora sul campo. E' partner per l'Italia dell'Isplan, la più grande organizzazione internazionale sull'Abuse and Neglect. Da 25 anni il Cismai si occupa di maltrattamento e abuso all'infanzia, con i suoi 104 centri e servizi pubblici (aziende sanitarie, servizi sociali, servizi di tutela ecc.) e privati (Centri specialistici per la cura dei bambini maltrattati, comunità di accoglienza e cura di bambini maltrattati, e di donne che hanno subito violenza) in tutto il territorio nazionale interviene direttamente nelle situazioni di violenza sulle bambine e sui bambini, sui ragazzi e sulle ragazze. I suoi associati sono medici, pediatri, psicologi, assistenti sociali e educatori che si occupano nel concreto dei bambini e ragazzi vittime di maltrattamento, in tutte le sue forme, compreso il maltrattamento psicologico.

L'obiettivo fondamentale del Cismai è quello di *“costituire una sede permanente di carattere culturale e formativo nell'ambito delle problematiche inerenti le attività di prevenzione e trattamento della violenza contro i minorenni”* In questi anni la nostra associazione ha contribuito al riconoscimento delle forme più gravi e traumatizzanti di violenza, ancora sottovalutate e minimizzate, quali gli abusi sessuali, le trascuratezze croniche, il maltrattamento fisico, psicologico la violenza assistita e l'abuso on line. Ha inoltre lavorato per una maggiore consapevolezza a livello sociale e scientifico della gravità dei danni derivati dalle diverse forme di maltrattamento all'infanzia e della necessità di intervenire precocemente sui traumi in modo adeguato e competente. Ha organizzato convegni nazionali e moltissimi seminari di formazione su questi temi.

Ha prodotto linee guida per orientare gli interventi degli operatori dell'area sanitaria sociale ed educativa sull'abuso sessuale, sugli strumenti di prevenzione, sui requisiti



Coordinamento Italiano dei Servizi  
contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia

**CISMAI**

minimi dei servizi e delle comunità che si occupano di bambini vittime di varie forme di maltrattamento.

Sulla base dell'esperienza clinica e scientifica maturata in questi 25 anni sul tema del maltrattamento all'infanzia e sul tema dei diritti inderogabili dei soggetti di minore età il Cismai esprime viva preoccupazione per le proposte contenute nei DDL, partendo dal DDL 735, che riguarda le norme in materia di affido condiviso nei casi di separazione coniugale. Principi e contenuti che vengono ripresi e ribaditi anche dagli altri DDL, seppur con qualche declinazione più puntuale e condivisibile, come nel DDL 768 (per quanto riguarda le esclusioni all'affidamento in caso di violenza in famiglia e di maltrattamento, abuso e violenza assistita sui minori)

Pur condividendo appieno la necessità dei bambini e dei ragazzi per una crescita armonica di continuare ad avere come punto di riferimento educativo ed affettivo entrambi i genitori, anche dopo la separazione della coppia, prendendo atto della trasformazione in questi anni del ruolo paterno e che il diritto alla bigenitorialità venga tutelato anche nelle separazioni conflittuali, non possiamo disconoscere che il DDL in tutta la sua impostazione, appare fortemente orientato a tutelare gli interessi degli adulti a discapito di quelli dei bambini. Inoltre questo progetto di riforma, ha un approccio generalista che penalizza la complessità delle varie situazioni e introduce delle regole molto rigide, con il rischio che la legge non lambisca la famiglia ma entri e ne regoli direttamente le relazioni interpersonali, **in una materia che richiede al contrario grande prudenza e completa valutazione del singolo caso, e del reale migliore interesse del minore.**

**In particolare il Cismai segnala la criticità di alcuni punti:**

**ART. 7 punto 2:** "I genitori di prole minorenni che vogliono separarsi devono **-a pena di improcedibilità-** iniziare un percorso di mediazione familiare..." Pur consapevole dell'utilità della mediazione familiare in alcune situazioni, il Cismai insieme alla Comunità Scientifica riconosce la **sua totale inapplicabilità nei casi di alta conflittualità tra le parti e nei casi di violenza domestica.**

Rispetto alla prevista obbligatorietà per tutte le coppie che si separano di accedere a percorsi di mediazione bisogna fare alcune precisazioni.



**Coordinamento Italiano dei Servizi  
contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia**

**CISMAI**

### Le separazioni cronicamente conflittuali

La frequenza dei divorzi e delle separazioni è aumentata sia in Europa come nel resto del mondo. Come nella maggior parte delle società industrializzate, l'incidenza del divorzio in Italia è aumentata dalla sua legalizzazione.

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica l'Italia è il secondo paese della Unione Europea, dopo il Portogallo, in cui la proporzione dei divorzi è aumentata di più nell'ultimo decennio (al di sopra del 40%), si contano 70.000 separazioni ogni anno con 66.000 soggetti di minore età coinvolti,

**Nell'aumento generale delle separazioni sono in percentuale aumentate quelle che impegnano maggiormente il sistema giuridico e la rete di servizi psicosociali. Si tratta di quelle separazioni in cui in cui la conflittualità si cronicizza.**

### L'importanza di tutelare e proteggere i bambini

Come cresce un bambino all'interno di una cronica conflittualità che permane dopo la separazione? A quali danni va incontro? Quali sono i segnali di pregiudizio? Le ricerche ci dicono che si configura un maltrattamento psicologico (ricerca Cismai 13%) e che le aree maggiormente colpite sono:

- quella del funzionamento relazionale: triangolazioni, strumentalizzazioni e coinvolgimenti in alleanze improprie che possono comportare eccessiva distanza o eccessiva vicinanza ad un o all'altro dei genitori;
- quella del funzionamento individuale: lo stress cronico comporta adattamenti che possono compromettere il buon funzionamento del bambino in termini di autostima e costruzione di una identità integrata.
- quella della comunicazione ed elaborazione; i bambini vengono coinvolti in segreti e più in generale non possono comunicare liberamente con entrambi i genitori rimanendo soli nel processo di attribuzione di significato senza alcun sostegno alla elaborazione

Le condizioni che vivono bambini e ragazzi sono molto diverse fra loro, e vanno riconosciute e valutate nelle loro diverse conseguenze: ci sono situazioni altamente conflittuali che provocano maltrattamenti psicologici sui bambini,



Coordinamento Italiano dei Servizi  
contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia

**CISMAI**

ma molto spesso la causa delle separazione è la violenza sulla madre, secondo l'istat il 51% delle separazioni è connesso a violenza sulle madri, nei casi di violenza sulle madri il 64% dei bambini assiste ed è coinvolto nella violenza, la violenza assistita è la seconda forma di maltrattamento in Italia, le stime sono molto alte si parla di 1 bambino su 5 ( su un campione di 100,000 bambini maltrattati) di 400.000 casi, questa realtà non si può non tenere in considerazione.

### Criteri di esclusione per la mediazione

Bisogna inoltre individuare chiari criteri di esclusione di **prescrizione ed accesso ad un intervento di mediazione coatto**:

- Presenza di gravi patologie psichiatriche in uno o entrambi i membri della coppia;
- Gravi sintomatologie nei figli non riconducibili al solo aspetto separativo;
- Uso continuativo di sostanze stupefacenti;
- Violenza domestica e gravi maltrattamenti attuali o pregressi nella coppia con conseguente attivazione del Centro Antiviolenza (come da art. 48 punto 1 della Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall'Italia nel 2013)
- Violenza pregressa o attuale su minori;
- Procedimenti penali in corso per maltrattamenti e violenza domestica

### Quali interventi

Le separazioni sono momenti critici e delicati sia per gli adulti che per i bambini, specie se piccoli, **su cui non si può intervenire in maniera generalistica e aprioristica, ogni situazione è diversa, ogni bambino è diverso, per età, esigenze, vissuti.**

Casi così complessi sono portatori di bisogni complessi la cui gestione richiede **non solo interventi di mediazione, seppur centrali** ma una pluralità di risposte (sostegno alla genitorialità, accompagnamento alla riorganizzazione familiare, psicoterapia...) e integrazione di professionalità diverse (assistenti sociali, educatori, mediatori, psicologi, psicoterapeuti, medici...).



Coordinamento Italiano dei Servizi  
contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia

**CISMAI**

Più che prevedere esclusivamente servizi di mediazione, che dovrebbero essere gratuiti (per permetterne la fruizione a tutte le classi sociali) **bisognerebbe prevedere servizi di Sostegno integrato alle separazioni difficili e di intervento sulle separazioni conflittuali.**

**ART.11 punto 2** sul “...diritto del figlio di trascorrere con i genitori tempi paritetici o equipollenti... in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti”

L’articolo sembra rivolto ad assicurare il rispetto dei diritti di entrambi i genitori in nome del principio della bigenitorialità, attribuendo però a questo concetto un valore concreto, traducibile in azioni, quali la divisione a metà del tempo e la doppia residenza dei figli.

Questa interpretazione del concetto di bigenitorialità, lede fortemente il diritto dei minori alla stabilità, alla continuità, ed alla protezione, per quanto possibile, dalle scissioni e dalle lacerazioni che inevitabilmente le separazioni portano nella vita delle famiglie. Questo articolo teorizza la possibilità applicativa della divisione a metà di un figlio, ma questo significa considerare i minori alla stregua di beni materiali.

I tempi paritetici proposti di frequentazione del figlio minore con i genitori o comunque “non meno di 12 giorni al mese compresi i pernottamenti”: Con questo tipo di frequentazione, sembra non si tenga conto delle reali esigenze dei minori, della loro difficoltà nei vari spostamenti e, soprattutto, la non attenzione alla necessità di uno spazio stabile di tipo prevalente. Non solo, il non differenziare per età e predisporre almeno 12 pernottamenti con un genitore, applicando rigidamente la shared custody, appare come una spartizione del bene di famiglia, molto lontano dal reale interesse del minore. Non si tiene conto che le diverse fasi evolutive richiamano esigenze e bisogni diversi, anche in riferimento all’emotività, ai processi di attaccamento e identificazione, con necessità spesso legate anche alla qualità e al tipo di relazioni che si sono instaurate.

Si sottacciano i rischi per lo sviluppo fisico, emotivo e relazionale del bambino, già compromesso dalla rottura del rapporto genitoriale e che avrebbe diritto a recuperare una apparente condizione di normalità e di stabilità della sua vita e delle sue relazioni, dover dividere i propri tempi e luoghi di vita per rispondere ad un criterio “astratto” prefigurato della equipollenza e paritaria presenza con i suoi genitori.

Questa condizione, che evidenzia e ripropone in modo evidente il reiterarsi di una condizione di grave disagio che in alcune situazioni può configurarsi come una condizione traumatica, che il bambino continua a vivere con tutte le sue



Coordinamento Italiano dei Servizi  
contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia

**CISMAI**

conseguenze negative sulla sua evoluzione cognitiva, emotiva e relazionale, diventa assolutamente **patogena quando si tratta di lattanti e di bambini di 2 – 3 anni di età.**

Per questi bambini la stabilità e la coerenza dell'ambiente fisico in cui vivere e dei rapporti, con il genitore (la madre, nello specifico) è fonte di attivazione di stimoli neuro – endocrini che contribuiscono allo sviluppo delle sue competenze emotive (con incidenza sullo sviluppo cognitivo ) e **che condizionano la maturazione di definite strutture del cervello, come hanno dimostrato le più recenti ricerche di neuroscienze,** tali da prefigurare una persistenza delle conseguenze del trauma negli anni successivi.

Non parliamo poi dei bambini allattati al seno che, in ossequio al principio dell'alternanza dei tempi di accudimento della mamma che allatta con quelli dell'altro genitore che in altra abitazione dovrà provvedere in via sostitutiva.

Queste eccezioni sono rappresentate in parte nel 1 comma del DDL 768, che condividiamo.

Assumere il punto di vista dell'interesse degli adulti, finisce inevitabilmente per compromettere il superiore interesse del minore, come afferma la Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia di cui il prossimo 20 novembre ricorderemo il 29° anniversario.

**Dunque, riteniamo che non si possa prevedere un modello di frequentazione applicabile in tutti i casi, perché l'interesse del minore si realizza, ovviamente, soprattutto valutando la specificità della situazione.**

Il concetto di bigenitorialità riguarda l'impegno e la responsabilità che entrambi i genitori continuano a mantenere nei confronti dei figli dopo la separazione coniugale, e non ha a che fare con il tempo materiale che ogni genitore passa con i figli, ma con il grado di assunzione di responsabilità nei confronti della loro crescita. Riteniamo che il minore abbia soprattutto diritto alla continuità e alla stabilità, degli affetti, dei luoghi e delle modalità di vita. In applicazione di questi principi. **Il Giudice delle separazioni dovrebbe per esempio garantire al soggetto di minore età che la sua vita non sia completamente spazzata via dall'evento separativo, ma mantenga una continuità con quanto accadeva prima della separazione.**

Ed allora ci chiediamo: in quanto matrimoni i genitori tengono effettivamente il conto dei minuti, delle ore, che ognuno trascorre con il proprio figlio? In quanti matrimoni si ritiene essenziale che il bambino trascorra esattamente lo stesso tempo con ciascun





**Coordinamento Italiano dei Servizi  
contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia**

**CISMAI**

genitore? Il tempo, elemento senza dubbio importante, non è però il fattore prevalente nella costruzione del legame tra genitori e figli, legame costituito invece prevalentemente da qualità delle cure e rispetto per i bisogni del bambino. Il fatto che il tempo diventi l'elemento centrale nelle separazioni, induce a pensare che si tratti invece della difesa di un interesse adulto, in particolare di una rivendicazione "contro" l'altro genitore e non "per" il bambino.

**Fermo restando che il bambino ha diritto a mantenere rapporti con entrambi i genitori, il modo in cui tale diritto si declina, non può rigidamente essere normato per legge, ma andrà valutato dal Giudice volta per volta, come già accade all'interno dell'affidamento condiviso previsto ormai dal 2006 e applicato, secondo i dati Istat del 2015, nell'89% di tutte le separazioni con affidamento.** (Rif.: <https://www.istat.it/it/archivio/192509>)

Riteniamo inoltre che non si possa applicare per Legge una rigida divisione dei tempi a prescindere dalla specifica realtà del bambino: senza tenere conto della sua opinione (da acquisire obbligatoriamente per i bambini dai 12 anni, art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia nel 1991)

Il Cismai esprime altresì viva preoccupazione riguardo **l'ART. 17 del DDL** che fa riferimento a quelle situazioni **in cui il figlio manifesta il rifiuto di vedere un genitore, e prevede in ogni caso sanzioni all'altro genitore.**

Dobbiamo considerare che il rifiuto è l'ultimo stadio di un processo

In anni recenti si è assistito ad **una estensione del termine PAS**, in quei casi in cui un minore si rifiuta di visitare il genitore non affidatario, indipendentemente dal fatto che alla base delle sue opposizioni ci siano o meno accuse di abuso.

Famiglie caratterizzate da un alto livello di conflittualità familiare sono ben rappresentate tra le popolazioni di questi contesti di custodia e visita.

La riluttanza o il rifiuto dei bambini a incontrare uno o l'altro dei genitori, più frequentemente il genitore non collocatario, probabilmente è meglio spiegabile senza considerare la teoria di Gardner, tuttora molto discussa.

Studi longitudinali sulle famiglie, ad esempio, dimostrano che le visite vengono evitate nei casi in cui **esistono numerosi motivi che determinano problemi nella relazione tra il genitore affidatario, il bambino e l'altro genitore.** Spesso il comportamento del genitore affidatario gioca un ruolo decisivo. In altri casi ancora è



Coordinamento Italiano dei Servizi  
contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia

**CISMAI**

la fase evolutiva che il bambino sta attraversando che influisce sul rifiuto del genitore non-affidatario.

Possiamo comprendere la dinamica relazionale alla base del rifiuto solo se abbiamo in mente un processo per stadi:

- 1 Cronicizzarsi della conflittualità nella coppia
- 2 Coinvolgimento del bambino nel conflitto
- 3 Insorgenza di un intenso conflitto di lealtà
- 4 Bisogno di garantirsi una base sicura
- 5 Schieramento del bambino con il genitore che gli garantisce maggior sicurezza
- 6 Rifiuto dell'altro genitore

Prendere in considerazione solo l'ultimo stadio non ci permette di comprendere e ricostruire un gioco relazionale complesso. **entrambi i genitori**, adulti protagonisti e attivatori del gioco in atto, sono responsabili dell'esito infausto.

**E' diritto del bambino che vengano curate le relazioni familiari malate che hanno condotto al processo relazione di cui l'ultimo atto è il rifiuto.** Fa testo da questo punto di vista la giurisprudenza; nessun tribunale ha mai avallato la cessazione dei rapporti tra il bambino e il genitore rifiutato su queste basi.

### La soggettività del bambino

Dal punto di vista del bambino il rifiuto sottende una difesa e pertanto una messa in discussione deve essere considerata con molta cautela, al fine di non produrre reazioni disadattive. Quindi il bambino con il rifiuto di un genitore ci sta comunicando che quella relazione è per lui fonte di ansia ed evitare di trattare una relazione difficile, problematica per il bambino, vuol dire comunicare che non abbiamo capito quello che ci vuole dire e che non siamo in grado di aiutarlo e sostenerlo.

### Quando il rifiuto è sostenuto da comportamenti genitoriali maltrattanti o abusanti

Le separazioni in cui si evidenzia una rivelazione di abuso sessuale o di grave maltrattamento sono sicuramente minoritarie nel grande numero delle separazioni e anche in quella fascia di separazioni con cronica conflittualità, tuttavia si dovranno **adottare rigorose procedure valutative per diagnosticare o escludere la presenza**





Coordinamento Italiano dei Servizi  
contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia

**CISMAI**

**di comportamenti pregiudizievoli da parte del genitore che viene rifiutato, tali da giustificare il rifiuto del bambino.**

Nella maggioranza delle situazioni, tuttavia, entrambi i genitori sono responsabili dell'esito del processo relazionale. Spesso il genitore rifiutato disconferma il bambino attribuendo il suo rifiuto all'istigazione dell'altro genitore, senza riflettere su quali possono essere stati i suoi comportamenti che hanno contribuito alla dinamica del rifiuto (costanti squalifiche dell'altro genitore, aver spaventato il bambino con tono di voce alto ed aggressivo nei litigi con l'altro genitore, ecc...).

Come abbiamo già sottolineato pur sapendo che situazioni di manipolazione dei minori da parte di un genitore esistono, **appare altamente lesivo dei diritti del minore supporre che il suo rifiuto di incontrare un genitore sia comunque da imputare al condizionamento dell'altro, non considerando invece il diritto del minore di rifiutarsi di mantenere un rapporto con un genitore che sia in vario modo inadeguato sul piano genitoriale o che lo abbia esposto a situazioni di violenza domestica.** I bambini spesso hanno paura a rivedere il padre, delle sue reazioni, Il bambino può avere paura se ha visto la madre maltrattata, sia fisicamente che psicologicamente, la violenza psicologica è più sottile, ma ugualmente dolorosa e dannosa.

**Il tema dell'alienazione parentale è tuttora scientificamente controverso,** la teoria di Gardner, che non è stata riconosciuta dalle Agenzie Scientifiche Internazionali, **non è inserita nei manuali diagnostici, non può essere presa come dato acquisito** per acclarare delle proposte di legge. I casi di false denunce sono percentualmente pochi, bisognerebbe capire su 70.000 casi di separazioni quante di alienazione parentale, e comunque non si può generalizzare, ed ogni specifica situazione va valutata attentamente da professionisti esperti. Il rifiuto di un bambino di frequentare il proprio genitore, come abbiamo già sottolineato, ha sempre delle ragioni psicologiche e relazionali che come ci insegnano anni di studi e ricerche sull'attaccamento, sul trauma ecc. richiedono attenzione e competenza clinica per essere correttamente decodificate.

**Le situazioni sono spesso complesse e non si risolvono con letture semplificate, ma il figlio ha diritto a che vengano capiti i motivi del suo rifiuto ed eventualmente curate le relazioni disfunzionali alla base di questo.**

Un altro passaggio molto grave e preoccupante per le conseguenze sui figli nell'**l'ART. 18 del DDL**, che fa riferimento a quelle situazioni in cui il figlio manifesta il rifiuto di vedere un genitore, e prevede in ogni caso sanzioni all'altro genitore, senza appello, **“pur in assenza di evidenti condotte” ( art. 17).**



Coordinamento Italiano dei Servizi  
contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia

**CISMAI**

La conseguenza sui figli di questo rifiuto che la legge delinea è **veramente violenta** e lesiva dei diritti dei bambini : il figlio può essere obbligato a cambiare residenza, e vivere col genitore che non vuole frequentare, o venire allontanato dalla famiglia e messo in comunità. Queste azioni si connotano come un maltrattamento istituzionale grave con conseguenze dannose sull'evoluzione psicologica dei figli: è invece ineludibile riconoscere i diritti di cui il minore è portatore, con la sua soggettività e non considerarlo un mero esecutore di istanze altrui, ascoltare e comprendere le motivazioni ed intervenire in maniera competente e attenta.

In questa fase i servizi sociali hanno una funzione residuale (allontanamento) che invece andrebbe implementata e sostenuta con **il rafforzamento dei Servizi socio-sanitari presenti sul territorio.**

Alla luce di tutte queste considerazioni, il Cismai ritiene quindi che la trasformazione in Legge del citato DDL e dei DDL correlati segnerebbe un pericoloso passo indietro nel percorso di tutela dei minori e di rispetto dei loro diritti.

Grazie dell'attenzione

Roma 8 novembre 2018